



CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO

Art. 1

DEFINIZIONE

E' istituito in Otranto un mercatino di oggettistica antica, hobbistica e collezionistica denominato "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DI OTRANTO" .

Art. 2

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione del Mercatino dell'antiquariato potrà essere effettuata direttamente dal Comune oppure affidata ai soggetti indicati nell'art. 12 comma 7 della L.R. 18/2001 tramite convezione regolarmente stipulata dall'Amministrazione Comunale.

Art.3

GIORNI DI SVOLGIMENTO, DURATA E OGGETTI

- 1) Il mercatino dell'antiquariato si svolge nei giorni di sabato o domenica da concordare con gli eventuali organizzatori, secondo il programma approvato con atto della Giunta Comunale.
- 2) L'orario del mercatino dell'antiquariato è dalle ore 8.00 al tramonto, tranne il periodo estivo (1 maggio - 30 settembre), durante il quale il mercatino si prolunga fino alle 24.00.

Art. 4

LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGIE

- 1) Il luogo di svolgimento del mercatino dell'antiquariato è il centro storico e precisamente: Largo Porta Alfonsina e Lungomare degli Eroi.
Comunque, per manifestazioni concomitanti o avverse e/o particolari condizioni atmosferiche, che dovessero rendere necessaria e opportuna altra ubicazione, la stessa potrà essere determinata con deliberazione della Giunta Municipale.
- 2) Numero totale dei posti da assegnare: 30 posti massimo
- 3) Le dimensioni di ciascun posteggio sono 7x3 massimo.

Possono partecipare:

- a) Soggetti in possesso della licenza di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773 o della denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/90.
- b) Soggetti che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e occasionale effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati e rientranti inoltre negli oggetti del mercatino dell'antiquariato (la non professionalità viene attestata dal soggetto medesimo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.)

Art. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) In occasione della prima edizione, le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato in questione devono essere presentate al Comune di Otranto-Ufficio Polizia Municipale fino a 15 giorni prima la data di svolgimento della manifestazione, secondo lo schema allegato al presente regolamento ed hanno validità fino al 31 dicembre dell' anno in corso.
- 2) Le domande possono essere presentate direttamente al protocollo comunale oppure inviate a mezzo raccomandata AR entro e non oltre il termine sopra indicato.
- 3) Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l' Ufficio di Polizia Municipale provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi, che avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.
- 4) La graduatoria è approvata con determinazione dal responsabile del Comando di Polizia Municipale.
- 5) In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio sarà assegnato, nell'ordine, al richiedente con maggior numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno. In subordine si procederà mediante sorteggio. La graduatoria degli operatori non professionali ha validità annuale e pertanto scade al 31 dicembre di ogni anno. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta partecipazione al mercatino non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di proprietà.
- 6) La concessione del posteggio avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata.
- 7) Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione, non potranno essere accolte.
- 8) Gli oggetti sacri dovranno avere una chiara provenienza che dovrà essere dimostrata in caso di controlli da parte delle autorità competenti. E' vietato, inoltre, vendere preziosi, armi da fuoco e armi bianche in base alle normative nazionali; ogni violazione può essere perseguita con sanzioni penali e civili.
- 9) Per l'anno successivo le domande dovranno essere presentate dal 15 novembre al 15 dicembre.

Art. 6

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Per soggetti in possesso della licenza di cui all'art. 121 del t.u.l.p.s. 18.6.1931 n. 773 o della denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 241/1990:
 - a) il Comune di Otranto, una volta accertata la regolarità della domanda, rilascia un'autorizzazione annuale (secondo lo schema allegato al presente regolamento) per la partecipazione al mercatino dell'antiquariato che si svolge nel Comune di Otranto.
 - b) il modulo di autorizzazione presenta uno spazio in cui un incaricato del Comando Polizia Municipale deve apporre un proprio timbro con data, al momento della verifica del titolo di partecipazione al mercatino dell'antiquariato prevista per quel giorno.

- 2) Per soggetti che effettuano la vendita in modo sporadico e occasionale:
 - a) il Comune di Otranto, una volta accertata la regolarità della domanda, rilascia un'autorizzazione annuale (secondo lo schema allegato al presente regolamento) per la partecipazione al mercatino dell'antiquariato.
 - b) il modulo di autorizzazione presenta uno spazio in cui un incaricato del Comando Polizia Municipale deve apporre un proprio timbro con data, al momento della verifica del titolo di partecipazione dell'interessato al mercatino dell'antiquariato previsto per quel giorno.
 - c) Gli operatori non professionali devono inoltre presentare di volta in volta, unitamente all'autorizzazione, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categoria e numero di oggetti, che intendono porre in vendita nella edizione del mercatino dell'antiquariato al quale partecipano. Tale elenco deve essere timbrato, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'autorizzazione rilasciata. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli. Gli operatori sprovvisti dell'elenco di cui sopra non saranno ammessi a partecipare al mercatino disciplinato dal presente regolamento.

- 3) Le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Polizia Municipale e sono numerate progressivamente seguendo l'ordine di presentazione delle domande al protocollo dell'Ente. Sulle autorizzazioni successive al n°30 verrà segnalato che esse si intendono utilizzabili da parte dell'espositore solo in caso di assenza di operatori in possesso di autorizzazione annuale di cui al comma precedente.

Art. 7

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1) Il giorno antecedente la prima data di svolgimento annuale, vengono concessi i posteggi fissi, seguendo la graduatoria approvata come indicato al punto 4 dell'art. 5; tale assegnazione si intende annuale.

- 2) Qualora le domande di partecipazione, con relative concessioni, siano in numero maggiore ai posteggi esistenti, il Comune potrà rilasciare comunque autorizzazioni con riserva, con la specifica di cui al precedente articolo 6 comma 3.

- 3) Qualora alle ore 8.30 di ogni giorno di svolgimento del mercatino siano presenti espositori in numero superiore ai posteggi esistenti, verranno ammessi a partecipare al mercato:
 - a) tutti coloro in possesso di autorizzazione con numero inferiore a 30;
 - b) in caso di assenza di possessori di autorizzazione con numero inferiore a 30, un pari numero di operatori con autorizzazioni successive, seguendo sempre e comunque il numero progressivo delle autorizzazioni.
- 4) Gli operatori che, eventualmente, si presenteranno dopo le ore 8.30 e, comunque, non oltre le ore 9.00, potranno essere ammessi a partecipare solo in presenza di posteggi liberi non assegnati.
- 5) Qualora un espositore in possesso di posteggio annuale rilasciato con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo non si presenti per due volte consecutive alla manifestazione, la concessione del posteggio gli viene revocata e potrà partecipare alle manifestazioni successive solo in caso di ulteriori posteggi rimasti liberi o in caso di assenza di assegnatari di posteggio.
- 6) Il posteggio non è cedibile e non può essere frazionato tra più espositori.

Art. 8

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- 1) Al fine di non eludere le disposizioni del presente regolamento è necessario che l'operatore, cui è rilasciata l'autorizzazione per la partecipazione, sia presente nel posteggio assegnatogli almeno fino alle ore 17.00 nei mesi invernali e sino alle ore 22.00 nei mesi estivi, fermo restando che la manifestazione si svolge fino al tramonto nel primo periodo e sino alle ore 24.00 in quello estivo.
- 2) Gli operatori che partecipano al mercatino di cui al presente regolamento devono attenersi alle norme previste in materia fiscale e di pubblica sicurezza.
- 3) L'operatore che dichiara il falso potrà essere perseguito ai sensi delle leggi penali in vigore.

Art. 9

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEI PARTECIPANTI.

- 1) La registrazione delle presenze nel mercatino viene effettuata entro le ore 10.00, annotando cognome e nome del partecipante e il tipo di autorizzazione concessa.
- 2) La registrazione delle presenze ha effetto per quanto riguarda l'eventuale esclusione di cui all'art. 7 comma 5.

Art. 10

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

- 1) Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

Art. 11

NORME GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO.

- 1) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
- 2) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.
- 3) Alla fine della manifestazione è fatto obbligo agli assegnatari dei posti procedere alla rimozione di eventuali rifiuti prodotti durante la manifestazione.
- 4) Per quanto riguarda la pubblicità dei prezzi devono essere osservate le disposizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 114/1998.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2) Sono allegati al presente regolamento:
 - a) Schema di domanda di partecipazione al mercatino dell'antiquariato;
 - b) Schema di autorizzazione per gli operatori in possesso della licenza art. 121 del TULPS n. 773/1931 o della denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/90;
 - c) Schema di autorizzazione per i venditori occasionali e non professionali.

Art 13

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente dal presente regolamento si rimanda alle norme specifiche di legge, in quanto applicabili.